

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2013
137ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana, con l'esame delle proposte precedentemente accantonate.

La relatrice ZANONI (PD), prendendo la parola sull'emendamento 1.92, chiede quale sia la posizione del Governo, al fine di esprimere il proprio orientamento con maggior cognizione del quadro di riferimento.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS invita ad un maggiore approfondimento sulla questione sollevata dalla proposta emendativa, e suggerisce dunque di mantenere l'accantonamento per le verifiche necessarie presso gli uffici competenti.

La Commissione conviene.

La relatrice ZANONI (PD) chiede al Governo quale sia l'orientamento dell'esecutivo sull'emendamento 1.93, con particolare riguardo ai profili ambientali.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia una contrarietà del Dicastero dell'ambiente sul punto.

La senatrice CHIAVAROLI (NCD) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 1.93.

Sul successivo emendamento 1.95 la RELATRICE esprime un parere favorevole, mentre il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si rimette al voto della Commissione.

La proposta 1.95, messa ai voti, è accolta.

Su proposta del GOVERNO l'emendamento 1.97 viene mantenuto accantonato per ulteriori approfondimenti.

Con parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, la proposta 1.100 è posta in votazione ed accolta.

Il sottosegretario DE CAMILLIS propone ai firmatari una riformulazione degli emendamenti 1.101 e 1.102 in un testo 2, di cui dà lettura e che mette a disposizione dei senatori.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCMpI*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.101 (testo 2), condividendone le ragioni ma invitando alla cautela rispetto all'effetto di sospensione delle pendenze presso la Corte dei Conti disposta dall'ultimo periodo.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), nell'accettare la riformulazione proposta dal Governo ad entrambi gli emendamenti, evidenzia come la sospensione delle vertenze in corso ricordata dalla senatrice Lanzillotta sia prerequisite indispensabile per garantire efficacia all'emendamento.

L'emendamento 1.101 (testo 2) viene poi messo ai voti ed approvato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) interviene per dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 1.102 (testo 2), stigmatizzando con forza la destinazione di somme ad incremento dei trattamenti stipendiali dei dipendenti regionali, in un momento di grave difficoltà del Paese e di necessari sacrifici per l'apparato pubblico.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) dichiara di condividere, al contrario, la destinazione dei risparmi al personale, i cui trattamenti sono bloccati ormai da anni e, anzi, riterrebbe opportuna un'estensione del modello a tutti i comparti della Pubblica Amministrazione.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCMpI*) preannuncia il proprio voto contrario, criticando la destinazione a spesa corrente di risparmi che, invece, dovrebbero contribuire a ridurre l'indebitamento degli enti.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*FI-PdL XVII*) si esprime criticamente sull'emendamento, che appare contraddittorio rispetto a principi affermati con impegno in molti anni rispetto alle necessità di razionalizzazione e snellimento dei bilanci degli enti territoriali. Più in generale sottolinea come il decreto in via di conversione vada sempre più caratterizzandosi come la somma di esigenze particolari, senza alcuno spazio a forme di programmazione legislativa di più ampio respiro.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) ritiene l'iniziativa una mera espressione di intenti clientelari, senza ambizioni di miglioramenti strutturali.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), dichiarando il voto favorevole sulla proposta, si dissocia dalle osservazioni dei senatori che lo hanno preceduto, sottolineando al contrario che l'emendamento appare innovativo, dal momento che destina parte dei risparmi concretamente realizzati ad una contrattazione di secondo livello, direttamente collegata a processi di riorganizzazione e di accorpamento delle funzioni e delle strutture dell'ente.

L'emendamento 1.102 (testo 2) è quindi messo ai voti e risulta approvato.

Il sottosegretario DE CAMILLIS invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.104, sul quale la Relatrice si era rimessa al parere dell'Esecutivo.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) accoglie l'invito e ritira la proposta.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 1.107 per questioni di non adeguatezza della copertura finanziaria.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.107.

Il presidente [AZZOLLINI](#) preannuncia che, nel corso dell'esame dei prossimi provvedimenti, la Presidenza darà indicazioni puntuali sui profili di copertura anche in sede referente, così da semplificare i lavori della Commissione.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) condiziona il proprio avviso favorevole sull'emendamento 1.108 all'anticipazione del termine ivi previsto al 30 giugno 2014.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) accetta l'invito ed acconsente alla riformulazione in un testo 2.

L'emendamento 1.108 (testo 2) è quindi messo ai voti ed approvato dalla Commissione.

Su invito della relatrice [ZANONI](#) (PD), la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritira la proposta 1.109.

Il senatore [MILO](#) (GAL) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.110, ricordando che esso aveva lo scopo precipuo di consentire il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese fornitrici, evitando passi indietro rispetto al percorso tracciato con il decreto-legge n. 35 del 2013.

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.110 risulta respinto.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) esprime parere contrario sulla proposta 1.111, e il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si pronuncia in senso conforme.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) considera anche questa chiusura un arretramento rispetto al favore per le imprese espresso dal Governo nella prima parte del suo mandato.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (PI) si esprime in senso contrario all'emendamento, ricordando che il testo del decreto nasceva dalla necessità di dare attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale.

L'emendamento 1.111 è quindi posto in votazione e respinto.

Su invito della relatrice [ZANONI](#) (PD), il senatore [Luigi MARINO](#) (PI) ritira le proposte 1.122, 1.123 e 1.124.

Sulla proposta 1.125 la relatrice [ZANONI](#) (PD) si rimette alle valutazioni del Governo, mentre il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si esprime in senso contrario.

La senatrice [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII) considera l'emendamento utile a sanare l'annosa questione dei derivati sottoscritti da enti locali, spesso vittime di consulenze inadeguate e a fornire alle Amministrazioni adeguati strumenti per difendere i propri interessi.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), dichiarando il suo voto contrario sull'emendamento, stigmatizza l'intento di rinegoziare i contratti derivati, nell'intento di sanare la posizione di coloro che incautamente li avevano sottoscritti, piegando ad interessi particolari gli equilibri finanziari degli enti da loro amministrati.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sui possibili effetti dell'emendamento sul piano del contenzioso.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) ricorda come spesso gli uffici di piccoli enti si siano dimostrati inadeguati nella gestione di prodotti finanziari complessi, e di conseguenza esprime il timore che un intervento legislativo sottoponga gli stessi enti ad un contenzioso impari rispetto alle controparti private, spesso grandi banche d'affari dotate di solide strutture legali. Invita in conclusione la senatrice Bonfrisco a formulare un ordine del giorno sul punto.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*FI-PdL XVII*) ritira quindi l'emendamento 1.125, trasformandolo in un ordine del giorno, accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Sulla successiva proposta 1.126 la RELATRICE esprime un orientamento di massima contrario, invitando però il Governo a chiarire la propria posizione.

Il sottosegretario DE CAMILLIS dichiara di rimettersi al voto della Commissione.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento, invitando ad una maggiore chiarezza nella scelta di un criterio univoco per la nomina dei revisori, a fronte dell'attuale caotica convivenza di diverse opzioni.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) invita a trovare una soluzione organica alla questione, anche mediante riformulazione degli emendamenti presentati.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*PI*) ritiene il criterio del sorteggio dei revisori non negativo, dal momento che consente la possibilità di coinvolgere anche soggetti del tutto estranei e più indipendenti rispetto agli amministratori.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCMpI*) esprime opinione conforme a quella del senatore Marino, aggiungendo che il sorteggio evita anche la permanenza degli stessi soggetti nell'ambito degli incarichi di revisione, elemento negativo per l'indipendenza di giudizio.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*) ribadisce le ragioni dell'emendamento, sottolineando che uno Stato moderno dovrebbe correggere eventuali storture, non abdicare alle proprie funzioni in favore del sorteggio dei responsabili delle funzioni di controllo.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) pronuncia dichiarazione di voto favorevole, sottolineando che la deresponsabilizzazione a mezzo del sorteggio non appare idonea a risolvere i problemi della contabilità degli enti pubblici né a prevenire eventuali malversazioni.

Il senatore [BROGLIA](#) (*PD*) si esprime in senso critico rispetto alla tecnica del sorteggio, che mette in condizione di minorità le pubbliche amministrazioni rispetto alle controparti private.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) dichiara di comprendere le difficoltà del Governo di giungere ad una sintesi compiuta e suggerisce pertanto di mantenere l'emendamento accantonato per completare l'istruttoria sul punto.

La Commissione conviene disponendo l'ulteriore accantonamento della proposta 1.126.

Il PRESIDENTE, in conseguenza del perdurante accantonamento della proposta 1.126, dispone l'accantonamento ulteriore anche degli emendamenti 1.127, 1.128, 1.129, 1.131 e 1.132.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), su conforme invito della RELATRICE, ritira e trasforma in ordine del giorno l'emendamento 1.133, che è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritira quindi gli emendamenti 1.135, 1.136 e 1.137.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottoscrive e ritira le proposte 1.139 e 1.140.

L'emendamento 1.143, con il contrario parere della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e respinto.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) esprime parere favorevole alla proposta 1.148, ed orientamento conforme è indicato dal sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS.

Posta ai voti, la proposta 1.148 è quindi approvata.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è messo in votazione ed accolto anche l'emendamento 1.149.

Il PRESIDENTE, in relazione agli imminenti lavori dell'Assemblea, dispone la sospensione della seduta, che riprenderà al termine di quella del *plenum*. Preannuncia che rappresenterà dinanzi all'Assemblea lo stato dell'esame del decreto, enunciando la necessità di una dilazione temporale per la conclusione dell'*iter* referente.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,40.

La RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.150.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) e il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) annunciano il voto contrario.

L'emendamento 1.150, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE fa, quindi, presente che l'emendamento a propria firma 1.158 deve intendersi riferito al disegno di legge di conversione, assumendo, quindi, la denominazione X1.1, poiché esso proroga il termine per l'esercizio di deleghe attuative della legge di riforma della contabilità pubblica. Al riguardo, poiché tale legge risale al 2009, invita il Governo a dare una rapida attuazione alle deleghe ivi contenute.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, viene, quindi, approvato l'emendamento X1.1 (già 1.158).

La RELATRICE e il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS formulano, quindi, un avviso negativo sulla proposta 1.160, stante l'incongruità della copertura finanziaria.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) reputa poco convincente tale motivazione.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno mantenere accantonato tale emendamento, suggerendone la riformulazione come tetto di spesa.

Resta, quindi, accantonato l'emendamento 1.160, a cui aggiungono la propria firma i senatori [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII).

Su proposta della RELATRICE, la Commissione dispone, poi, di mantenere accantonato anche l'emendamento 1.162.

Sull'emendamento 1.165 la RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS chiede che tale emendamento resti accantonato, in quanto occorre verificarne l'eventuale inserimento nel decreto-legge in materia di IMU all'esame della Commissione finanze di questo ramo del Parlamento.

Resta, quindi, accantonata la proposta 1.165.

La RELATRICE formula, poi, un parere favorevole sugli identici emendamenti 1.166, 1.167 e 1.168.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS esprime un avviso contrario, per carenza di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE reputa opportuno mantenere accantonate tali proposte, che estendono alle province il meccanismo del patto di stabilità cosiddetto "orizzontale".

Rimangono, quindi, accantonati gli identici emendamenti 1.166, 1.167 e 1.168.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritira, poi, l'emendamento 1.172.

Successivamente, il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) ritira l'emendamento 1.173.

Sull'emendamento 1.177 la RELATRICE si esprime favorevolmente, rimettendosi, comunque, alla valutazione del Governo per eventuali criticità tecnico-giuridiche.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, nel ricordare che un emendamento di analogo tenore è in discussione, in queste ore, presso l'altro ramo del Parlamento in sede di esame del disegno di legge di stabilità, invita i presentatori a ritirare la proposta per problemi di compatibilità con la normativa europea.

Interviene il senatore [LAI](#) (PD), per evidenziare come la finalità di tale emendamento risieda in una maggiore tutela dell'ambiente, non riscontrandosi, peraltro, profili di contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Dopo un intervento incidentale critico della senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCMpI), il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) riepiloga la motivazione alla base dell'emendamento, ricordando che esso prevede, peraltro, un incremento del 3 per cento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, al fine di garantire i servizi di pulizia della spiaggia e dei litorali; ribadisce, inoltre, che, con tale emendamento, si vuole evitare di voler smontare ogni sei mesi i manufatti amovibili, con conseguente danno ambientale per il territorio su cui i manufatti vengono montati.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di correggere un riferimento normativo erraneo contenuto nell'emendamento e di evitare contrasti con la normativa europea, propone di riformulare l'emendamento in un testo 2, pubblicato in allegato.

I senatori [URAS](#) (Misto-SEL) e [LAI](#) (PD) accettano la proposta di riformulazione nel suddetto testo 2.

All'emendamento così riformulato aggiungono la firma i senatori [CERONI](#) (FI-PdL XVII), [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) e [MILO](#) (GAL).

Posto ai voti, l'emendamento 1.177 (testo 2) risulta approvato.

Sull'emendamento 1.178 la RELATRICE formula parere favorevole, mentre la rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 1.178.

Successivamente, il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritira la proposta 1.184.

Previo parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, viene poi approvato l'emendamento 1.188.

In seguito, previo parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 1.190.

L'emendamento 1.199, su cui la RELATRICE e il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si esprimono favorevolmente, posto ai voti, viene, quindi, approvato dalla Commissione.

Il senatore [LAI](#) (PD) ritira, poi, la proposta 1.200, mentre il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritira la proposta 1.201.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, la Commissione approva l'emendamento 1.202.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.203.

Sull'emendamento 1.209 la RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO formulano un parere negativo per mancanza di copertura.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) richiama il Governo all'impegno, precedentemente assunto, di affrontare il tema sotteso all'emendamento in questione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede spiegazioni circa la contrarietà del parere.

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento comporti un onere di difficile quantificazione, essendo, peraltro, arduo apporvi un tetto di spesa.

L'emendamento 1.209, posto ai voti, risulta respinto.

Previo parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.212.

Sull'emendamento 1.213 la RELATRICE e il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si esprimono negativamente.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), dopo aver riepilogato la finalità dell'emendamento ed essersi riservato eventuali iniziative giudiziarie, stante la gravità del mancato pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate, ritira l'emendamento, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1149/15/5, volto a recepirne il contenuto, fatta eccezione per l'inciso "per qualsiasi motivo", che deve considerarsi espunto.

L'ordine del giorno G/1149/15/5 viene accolto dal Governo.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del sottosegretario DE CAMILLIS, a seguito di distinte votazioni, risultano, poi, approvati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), dopo aver ritirato l'emendamento 1.0.5, richiama il Governo sulla necessità di presentare un emendamento recante interventi finanziari in favore di sedi universitarie dell'Emilia danneggiate dal terremoto del maggio 2012, facendo presente che una proposta analoga è già contenuta nel disegno di legge di stabilità, ma che, per motivi di contabilità, occorre anticiparne l'entrata in vigore all'anno in corso, posto che le relative somme andrebbero in economia.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si riserva di valutare la questione.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 2.

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.4 viene respinto.

Successivamente, la RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO si esprimono negativamente anche sulla proposta 2.10.

L'emendamento 2.10, posto in votazione, viene respinto.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene, poi, approvato l'emendamento 2.13.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione dispone, poi, l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 2.15, in attesa di una riformulazione.

Previa formulazione del parere contrario da parte della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Previo parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene, poi, approvato l'emendamento 2.19.

Sull'emendamento 2.21, il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS avanza una proposta di riformulazione per correggere la parte concernente la copertura finanziaria.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto della finalità dell'emendamento, esprimendo alcune perplessità sulla prima parte della proposta di riformulazione.

Dopo un intervento del senatore [LAI](#) (PD) sul merito della proposta emendativa, interviene il PRESIDENTE per chiedere delucidazioni sull'accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fornisce i chiarimenti richiesti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il sottosegretario DE CAMILLIS corregge la precedente proposta di riformulazione.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) accoglie quest'ultima proposta e riformula l'emendamento 2.21 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 2.21 (testo 2), posto ai voti, viene approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, risulta, poi, approvato l'emendamento 2.24.

Sull'emendamento 2.33, la RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario.

Il senatore [MILO](#) (GAL), nel dichiarare il voto favorevole, dà analiticamente conto della finalità della proposta relativa alle procedure di acquisto previste dalla Consip Spa.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (PI) sottolinea la necessità di evitare che le procedure della Consip producano effetti negativi sul sistema imprenditoriale.

La RELATRICE, richiamando la propria precedente esperienza di assessore comunale, riepiloga la normativa di settore, evidenziando come il rispetto dei parametri fissati dalla Consip garantisca l'erogazione dei servizi richiesti, anche laddove non vi siano imprese, insediate sul territorio, in grado di erogare i servizi medesimi.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD), nell'esprimere apprezzamento per i suggerimenti forniti dai senatori intervenuti, invita a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno.

La RELATRICE concorda con l'eventuale trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per rappresentare la necessità di audire, unitamente al Commissario per la revisione della spesa, anche i vertici della Consip, al fine di acquisire elementi utili sul tema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) svolge alcune considerazioni sulle concrete modalità per addivenire ad una revisione della spesa pubblica.

Il senatore [MILO](#) (GAL) insiste per la votazione dell'emendamento 2.33.

L'emendamento 2.33 viene, pertanto, messo in votazione e respinto.

La RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 2.38.

Il senatore [MILO](#) (GAL), nel dichiarare il proprio voto favorevole, ritiene che l'atteggiamento della Relatrice e del Governo avrebbe dovuto essere più aperto, dal momento che, tra l'altro, la proposta mira a risolvere il problema dei contratti derivati, che è emerso anche nel dibattito in Commissione.

L'emendamento 2.38, messo ai voti, è respinto.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCMpI), intervenendo per dichiarazione di voto sul proprio emendamento 2.39-bis, dichiara di annettervi particolare importanza, dal momento che il testo proposto delinea un orizzonte strategico chiaro per il programma di privatizzazioni che il Governo si accinge a mettere in opera. Si tratta, infatti, di rimediare ai difetti dei precedenti

cicli di privatizzazioni, focalizzati solo sugli aspetti finanziari di breve periodo, ma privi di un coerente profilo di politica economica ed industriale.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS conviene sulla rilevanza della questione e suggerisce un breve accantonamento della proposta per gli approfondimenti del caso.

Il senatore [MILO](#) (GAL) esprime le proprie perplessità sulla scelta di prevedere la partecipazione al Comitato di supporto per le privatizzazioni a titolo completamente gratuito, ritenendo inverosimile che personalità di alto profilo possano occuparsi a tempo pieno di materia così delicata a proprie spese.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) aggiunge le proprie perplessità sulle modalità di scelta dei componenti del Comitato e sul suo funzionamento, mettendo in dubbio che un organo così composto possa effettivamente garantire il miglior realizzo di mercato per i beni posti in commercio.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento della proposta 2.39-*bis*.

Con il parere favorevole del sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, cui la RELATRICE si era precedentemente rimessa, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.44.

Con successive distinte votazioni, previa espressione di un parere contrario da parte della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 2.46, 2.48 e 2.49.

Con parere favorevole della relatrice [ZANONI](#) (PD) e della rappresentante del GOVERNO, sono approvate, invece, le proposte 2.55 e 2.56.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), prima della votazione, dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 2.55.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), in assenza di una relazione tecnica che asseveri gli effetti di gettito, esprime parere contrario alla proposta 2.58. Al parere si associa la rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.58 viene, quindi, respinto.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del sottosegretario DE CAMILLIS, sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 2.62 e 2.64.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) ritira i propri emendamenti 2.66 e 2.67.

Prendendo la parola sulla proposta 2.69, la RELATRICE chiede conferma che, allo stato attuale, esista nel testo della legge di stabilità, una norma del medesimo tenore.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS conferma che presso la Camera dei deputati è in discussione analoga questione.

Il senatore [MILO](#) (GAL) ritiene che si tratti di questione tutt'affatto differente, e che l'emendamento non rappresenta pertanto una duplicazione rispetto al testo della legge di stabilità.

Il PRESIDENTE evidenzia la problematicità dell'emendamento dal punto di vista della copertura finanziaria, ed in particolare della lettera a).

Il senatore [MILO](#) (GAL) prende atto dei profili di contabilità, ritira l'emendamento e lo trasforma contestualmente nell'ordine del giorno G/1149/16/5, accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE esprime delle perplessità anche sulla proposta 2.77, dal momento che non è chiaro se tratti di risorse che costituiscono avanzi di gestione oppure residui attivi.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) ritira, dunque, l'emendamento 2.77.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di chiarire l'esatta portata della proposta 2.80, che interviene in modo assai ampio sulle aree che i comuni possono interdire alle attività commerciali.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD), convenendo sulla necessità di approfondire la tematica, ritira l'emendamento.

La proposta 2.81 è ritirata dal senatore [MILO](#) (GAL) e trasformata nell'ordine del giorno G/1149/17/5, che viene accolto dal Governo.

La RELATRICE richiama brevemente la fattispecie coinvolta dall'emendamento 2.83, esprimendo favorevole avviso cui si aggiunge quello della rappresentante del GOVERNO. Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria sottoscrizione.

L'emendamento 2.83 è, dunque, posto ai voti ed accolto.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) interviene per favorevole dichiarazione di voto sull'emendamento 2.84. Rappresenta, in particolare, come esso miri a sottrarre ai comuni i costi per il mantenimento degli uffici giudiziari statali, divenuti nel tempo sempre più onerosi e meno compensati dall'Erario.

Il PRESIDENTE osserva come l'intento sia in astratto condivisibile, ma l'emendamento presentato sia del tutto privo di copertura finanziaria.

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) prende atto dei profili di copertura, segnalando nondimeno l'opportunità di affrontare la problematica posta, anche a mezzo di una diversa formulazione dell'emendamento.

Con parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, l'emendamento 2.84 è posto ai voti e respinto. Analogamente, la Commissione respinge la proposta 2.88.

Il senatore [MILO](#) (GAL), intervenendo favorevolmente sull'emendamento 2.89, ne richiama l'intento di acquisizione alla proprietà dello Stato di una villa di eccezionale pregio, il cui costo, in termini di esercizio del diritto di prelazione, è pari ad un totale di 4 milioni di euro.

Il PRESIDENTE, nel convenire sull'interesse del compendio immobiliare, osserva nondimeno che il profilo di copertura dell'emendamento appare carente e suggerisce di perseguire il medesimo obiettivo in altra sede.

Il senatore [MILO](#) (GAL) ritira, quindi, l'emendamento 2.89, così come le successive proposte 2.90, 2.91 e 2.92.

Su concorde iniziativa della RELATRICE e del sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, la Commissione dispone l'accantonamento ulteriore della proposta 2.94.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione sui profili contabili della proposta 2.0.1, evidenziando come essa realizzi un trasferimento della proprietà di beni statali.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) chiede che l'emendamento in questione rimanga momentaneamente accantonato, per verificare le questioni poste con la proponente.

La Commissione conviene.

Vengono successivamente ritirati dal senatore [Luigi MARINO](#) (PI) l'emendamento 2.0.4 e dal senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) i successivi 2.0.6 e 2.0.7.

Con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro CASERO, viene, poi, messo ai voti e respinto l'emendamento 2.0.15.

Sulla successiva proposta 2.0.16 la RELATRICE si rimette al parere del rappresentante del GOVERNO, che si dichiara favorevole.

La Commissione accoglie, dunque, la proposta 2.0.16.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (PI) ritira l'emendamento 2.0.17, in attesa di una proposta di riformulazione preannunciata dalla relatrice [ZANONI](#) (PD), volta ad includere ulteriori temi emersi nel corso del dibattito.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), a seguito di più approfondite verifiche, propone di riformulare il proprio emendamento 1.1000 in un testo 2, pubblicato in allegato, espungendo il capoverso 10-bis.

Il vice ministro CASERO esprime favorevole avviso sulla proposta così riformulata.

L'emendamento 1.1000 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La RELATRICE ritira, poi, le proposte 1.2000, 1.3000 e 2.0.100. Presenta, infine, i due nuovi emendamenti 1.5000 e 2.0.3000, oltre alla riformulazione dell'emendamento 2.0.17 in un testo 2, pubblicato in allegato, che sottoscrive.

Il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte testé consegnate dalla relatrice è fissato per le ore 21.40 odierne. In considerazione della necessità di consentire l'analisi degli emendamenti e la presentazione degli eventuali subemendamenti, dispone, dunque, una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,45, riprende alle ore 22,20.

Il PRESIDENTE avverte che restano da esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati, oltre agli emendamenti della relatrice 1.5000, 2.0.17 (testo 2) e 2.0.3000, nonché i relativi subemendamenti, pubblicati in allegato.

Sull'emendamento 1.49 la RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo.

Il vice ministro CASERO si rimette alla valutazione della Commissione.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) fa proprio l'emendamento 1.49 e lo ritira.

Sull'emendamento 1.70, concernente la modalità di restituzione dei finanziamenti erogati a soggetti imprenditoriali colpiti dagli eventi sismici in Emilia nel maggio 2012, la RELATRICE illustra una proposta di riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato, che il senatore [BROGLIA](#) (PD), primo firmatario dell'emendamento, accoglie.

Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento 1.70 (testo 2), analogamente alla versione iniziale, presenti forti profili di criticità finanziaria, in quanto, consentendo la restituzione delle rate del finanziamento oltre l'anno di riferimento, determina effetti negativi in termini di cassa. Inoltre, l'emendamento risulta imperniato a valere su una originaria autorizzazione di spesa, con la conseguente instaurazione di diritti soggettivi in capo ai beneficiari. Ne deriva, pertanto, il rischio, in sede di futura applicazione, che la predetta autorizzazione di spesa risulti insufficiente, con effetti finanziari esiziali.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), nel prendere atto delle forti perplessità testé sollevate dal Presidente, reputa comunque che la proposta sia coerente rispetto alla disciplina di riferimento.

Sull'emendamento 1.70 (testo 2) la RELATRICE si esprime favorevolmente, mentre il vice ministro CASERO si rimette alla valutazione della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.70 (testo 2) viene approvato.

Interviene incidentalmente la senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCMpI) per chiedere quale sia l'intendimento del Governo sui temi sottesi all'emendamento 1.28, precedentemente ritirato.

Il PRESIDENTE ricorda come il Governo si sia impegnato ad affrontare tale questione in sede di Assemblea.

Sull'emendamento 1.7 la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), prima firmataria, propone una ipotesi di riformulazione volta a restringerne l'applicazione ai comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

Il PRESIDENTE fa presente che, anche con se corretto in tale senso, l'emendamento 1.7 comporterebbe un onere di difficile quantificazione.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) rileva una criticità nella stesura dell'emendamento 1.7.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), nell'esprimere il rammarico per la posizione della Commissione, ritira l'emendamento 1.7.

Successivamente, il senatore [SANTINI](#) (PD) fa propri e ritira gli emendamenti 1.77 e 1.84.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) fa propri e ritira gli emendamenti 1.81, 1.82 (testo corretto) e 1.83.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento della relatrice 2.0.17 (testo 2), recante interventi in favore di alcuni comuni, nonché dei relativi subemendamenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra i propri subemendamenti da 2.0.17 (testo 2)/1 a 2.0.17 (testo 2)/4.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario su tutti i subemendamenti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 2.0.17 (testo 2)/1, 2.0.17 (testo 2)/2, 2.0.17 (testo 2)/3 e 2.0.17 (testo 2)/4.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.0.17 (testo 2), stigmatizzando un sistema di concessione di prebende, peraltro avallato dal Governo, che, invece, dovrebbe dare rappresentanza agli interessi di tutto il Paese e non solo di singole realtà territoriali.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 2.0.17 (testo 2).

Analogamente, la senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) e la senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiarano il voto contrario, esprimendo una netta critica sulla proposta emendativa in esame.

L'emendamento 2.0.17 (testo 2), messo in votazione, risulta approvato.

Successivamente, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario sul subemendamento 2.0.3000/1, che viene messo ai voti e respinto.

La Commissione approva, poi, l'emendamento 2.0.3000.

Con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro CASERO, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 1.92.

Sull'emendamento 1.97 la RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo.

Dopo un intervento incidentale del PRESIDENTE e del senatore [SPOSETTI](#) (*PD*), il vice ministro CASERO, propone di riformulare l'emendamento 1.97 in un testo corretto pubblicato in allegato.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) accoglie la proposta correttiva.

L'emendamento 1.97 (testo corretto) viene messo in votazione e approvato.

La RELATRICE si rimette poi alla valutazione del Governo sull'emendamento 1.126.

Il vice ministro CASERO si rimette alla valutazione della Commissione.

L'emendamento 1.126, posto in votazione, risulta approvato.

Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 1.127, 1.128, 1.129, 1.130 e 1.131.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO viene, quindi, approvato l'emendamento 1.145.

La RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento 1.160.

Il vice ministro CASERO propone la riformulazione dell'emendamento 1.160 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) accoglie la proposta di riformulazione.

Interviene il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) per chiedere spiegazioni sulla portata dell'emendamento 1.160 (testo 2), rilevando incidentalmente l'opportunità di un incontro tra la Commissione ed il Governo, ai fini dell'individuazione delle corrette modalità di copertura delle proposte emendative.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito spiegazioni sulla portata dell'emendamento in esame, la Commissione approva la proposta 1.160 (testo 2).

In seguito, il senatore [SANTINI](#) (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.162, mentre la relatrice [ZANONI](#) (*PD*) ritira la propria proposta 1.165. Successivamente, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.166, 1.167 e 1.168.

Il vice ministro CASERO formula parere contrario, stante l'onerosità delle proposte.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli identici emendamenti 1.166, 1.67 e 1.168 il Governo si era impegnato ad individuare una soluzione sul cosiddetto "patto di stabilità orizzontale" e sulla sua eventuale estensione alle province. Reputa, pertanto, opportuno che tali emendamenti vengano ritirati, per consentire all'Esecutivo di fornire ulteriori elementi di valutazione in Assemblea.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCMpI*) esprime forti perplessità sull'estensione alle province del cosiddetto "patto di stabilità orizzontale", concordando con le preoccupazioni espresse dal Governo.

I rispettivi presentatori ritirano, quindi, gli emendamenti 1.166, 1.167 e 1.168.

Sull'emendamento 2.15, recante modifiche al regolamento d'attuazione del codice dei contratti pubblici, il senatore [D'ALI](#) (*NCD*), dopo aver illustrato anche un testo 2, pubblicato in allegato, dichiara la propria disponibilità a ritirare entrambi gli emendamenti, per consentirne un migliore approfondimento in Assemblea, rimarcando, tuttavia, l'opportunità di approvare delle misure per rivitalizzare il sistema degli appalti.

Sono, quindi, ritirati gli emendamenti 2.15 e 2.15 (testo 2).

Sull'emendamento 2.39-*bis*, in materia di procedure di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato e da altri enti e società pubbliche, la RELATRICE fa presente che il Governo ha una proposta di riformulazione.

Il vice ministro CASERO presenta la suddetta proposta di riformulazione, chiedendo tuttavia un approfondimento ai fini dell'esame in Assemblea, considerata anche la necessità di acquisire le opportune intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) reputa opportuno che il programma di dismissione del Governo sia comunque preceduto dal parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCMpI*) rileva che, più che un parere sistematico, risulta maggiormente opportuno che il Governo riferisca sui singoli programmi di privatizzazione ogni volta che il Parlamento lo richieda.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) invita il Governo a valutare con attenzione la proposta di riformulazione, in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCMpI*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal Governo, pubblicata in allegato, ritenendo opportuno che la Commissione esprima un voto su di essa affinché la questione sia risolta in questa sede.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.39-*bis* (testo 2), stigmatizzando la modalità di individuazione dei componenti del Comitato permanente di consulenza e rilevando come il Governo non debba porsi limiti nell'individuare le professionalità migliori presenti sul mercato per essere coadiuvato nell'attuazione del programma di dismissione. Pertanto, censura, ritenendola ambigua, la norma secondo cui non debba spettare alcun compenso o gettone di presenza ai componenti del Comitato permanente di consulenza.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), richiamandosi a precedenti esperienze personali, ritiene che la competenza e la professionalità possano essere messe al servizio dell'interesse pubblico, senza un necessario corrispettivo pecuniario, trovando appagamento nell'onore di svolgere una missione utile alla collettività.

Posto ai voti, l'emendamento 2.39-*bis* (testo 2), su cui la RELATRICE formula parere favorevole, viene approvato.

In seguito, il senatore [SANTINI](#) (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 2.94 e 2.0.1, su cui la relatrice si era rimessa alla valutazione del Governo.

Il PRESIDENTE chiede, poi, al senatore Santini la disponibilità a ritirare l'emendamento 1.132, recante la modifica della normativa sull'offerta pubblica di acquisto.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.132.

Interviene il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) criticamente sulle modalità di gestione dei lavori che, in taluni casi, come quello in esame, impediscono un dibattito approfondito su tematiche di indubbio interesse quali la disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto.

Il PRESIDENTE, nel ricordare di aver sempre applicato il Regolamento in modo da consentire il più ampio dibattito ed il più approfondito esame delle tematiche di volta in volta esaminate, fa presente come il primo firmatario dell'emendamento 1.132 in materia di OPA, senatore Mucchetti, abbia chiesto espressamente la cortesia di tenere accantonata la proposta e ritirarla al termine dei lavori della Commissione, qualora non avesse potuto parteciparvi, al fine di un esame in Assemblea della proposta.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) sottolinea a sua volta come la proposta in questione sia stata a più riprese presentata nei provvedimenti all'esame della Commissione, senza che essa abbia mai potuto esaminare i temi in essa contenuti che pure hanno un valore importante anche sul piano della programmazione economica. Auspica, pertanto, che, in futuro, qualora proposte emendative sullo stesso tema, se presentate a provvedimenti esaminati da questa Commissione, possano essere esaminate compiutamente dalla medesima.

Il PRESIDENTE ricorda che, in precedenza, la Commissione aveva già approvato gli emendamenti 1.149 e X1.1 (già 1.158). Al riguardo, fa presente che, sulla base di ulteriori approfondimenti da parte dell'Esecutivo, è emersa l'opportunità di approvarli entrambi in un testo coordinato. Chiede, pertanto, se la Commissione sia disponibile a votare il testo coordinato dei due emendamenti o se ciò debba essere fatto in Assemblea con la proposta di un testo 2.

La Commissione unanime concorda di votare il testo coordinato di entrambe le proposte 1.149 (testo 2) e X1.1 (già 1.158) (testo 2), pubblicate in allegato, che risultano approvate.

Interviene quindi la senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), per chiedere informazioni sulla portata normativa dell'emendamento 1.5000 a firma della relatrice.

Il PRESIDENTE fornisce le spiegazioni richieste.

L'emendamento 1.5000, posto in votazione, viene approvato.

Poiché sono terminati gli emendamenti da votare, il PRESIDENTE propone di considerare tecnicamente respinti, ai fini di un esame in Assemblea, tutti gli ordini del giorno non ancora illustrati.

La Commissione conviene su tale proposta.

Si procede, in seguito, alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto di astensione, preferendo porre l'accento su alcuni aspetti positivi del provvedimento, rispetto alle criticità in esso contenute: a quest'ultimo riguardo, ribadisce le censure precedentemente espresse circa le modalità di individuazione dei componenti del Comitato di consulenza per le dimissioni, giacché la previsione normativa adottata potrebbe indurre a pensare che la scelta dei componenti del Comitato sia già stata operata. Peraltro, teme che la procedura così configurata non sia funzionale agli effettivi interessi del Paese.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato alla relatrice [ZANONI](#) (*PD*) a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1149, come risultante dall'esame in sede referente, autorizzandola, altresì, a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

Il PRESIDENTE formula un sincero ringraziamento alla Relatrice, al Governo e all'intera Commissione per il proficuo lavoro svolto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 18 dicembre 2013, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 00,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

N. [1149](#)

X1.1 (testo 2)

[AZZOLLINI](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I termini per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

1-ter. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

b) all'articolo 42, comma 1, alinea, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

c) all'articolo 50, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";
1-*quater*. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, le parole: "a partire dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2015"».

X1.1 (già 1.158)

AZZOLLINI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è prorogato al 31 dicembre 2014.

20-*ter*. All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

b) all'articolo 42, comma 1, alinea, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

c) all'articolo 50, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

G/1149/13/5

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.125.

G/1149/14/5

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.133.

G/1149/15/5

URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.213.

G/1149/16/5

MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 2.69.

G/1149/17/5

BRUNO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, PERRONE, IURLARO, AMORUSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 2.81.

1.70 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento di [tre] anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

10-ter La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 10-bis.

10-quater Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 10-bis e 10-ter entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

1.97 (testo corretto)

TOMASELLI, FINOCCHIARO, SANGALLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere, per l'anno 2014, sul Fondo sviluppo e coesione per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

1.101 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali costanti, stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa- per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

1.102 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per

ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

1.108 (testo 2)

MALAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-*ter*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

1.149 (testo 2)

AZZOLLINI

Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti commi:

«20-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "limitatamente al triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2015".

20-*ter*. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014".

20-*quater*. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, al fine di far fronte ad esigenze previste a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da trasmettere alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi a spese di adeguamento al fabbisogno di ciascuno stato di previsione, rispettivamente nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 – consumi intermedi e della categoria 21 – investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

20-*quinquies*. Al comma 617, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, sostituire le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze".

20-*sexies*. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014».

20-*septies*. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato".

1.160 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

1.177 (testo 2)

URAS, LAI, FLORIS

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 400 del 1993, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti ;

«10-bis. Per ragioni attinenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la regione Sardegna nel novembre 2013, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nella regione, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dai requisiti degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 19 novembre 2013.»

1.5000

LA RELATRICE

All'articolo 1, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 è soppresso.»

2.15 (testo 2)

D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, l'impresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il trenta per cento dell'importo della

categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, l'impresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il quaranta per cento dell'importo della categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.

3-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

3-quater. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto di seguito elencate:

a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di

interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

i) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

l) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

m) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

n) OS 18-B - componenti per facciate continue;

o) OS 20-A - rilevamenti topografici;

p) OS 20-B - indagini geognostiche;

q) OS 21 - opere strutturali speciali;

r) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

s) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

t) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

u) OS 29 - armamento ferroviario;

v) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

3-quinquies. Con le medesime finalità di cui al comma 3-quater, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai

limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative:

1) alle categorie di opere generali individuate nell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

2) alle seguenti categorie di opere specializzate:

a) OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

b) OS 2- B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

c) OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

d) OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori;

e) OS 5 - Impianti pneumatici e antintrusione;

f) OS 8 - Opere di impermeabilizzazione;

g) OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

h) OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa;

i) OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali;

l) OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza;

m) OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;

n) OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato;

o) OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

p) OS 15 - Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;

q) OS 16 - Impianti per centrali di produzione energia elettrica;

r) OS 17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia;

s) OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio;

t) OS 18-B - Componenti per facciate continue;

u) OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;

v) OS 20-A - Rilevamenti topografici;

z) OS 20-B - Indagini geognostiche;

aa) OS 21 - Opere strutturali speciali;

bb) OS 22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione;

cc) OS 24 - Verde e arredo urbano;

dd) OS 25 - Scavi archeologici;

ee) OS 27 - Impianti per la trazione elettrica;

ff) OS 28 - Impianti termici e di condizionamento;

gg) OS 29 - Armamento ferroviario;

hh) OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

ii) OS 31- impianti per la mobilità sospesa;

ll) OS 33 - Coperture speciali;

mm) OS 35 - Interventi a basso impatto ambientale.

b) le lavorazioni di cui alla lettera a), da considerarsi a qualificazione obbligatoria, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresì incorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 3-*quater* del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7 del predetto decreto n. 207 del 2010;

c) le categorie di opere specializzate, indicate nell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, realizzabili dall'affidatario ancorché privo della relativa qualificazione, sono le seguenti:

OS 1 - Lavori in terra

OS 6 -Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 - Finiture di opere generale di natura edile e tecnica

OS 23 - Demolizione di opere

OS 26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 32 - Strutture in legno

OS 34 - Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

3-*sexies*. Fino all'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-*ter*, e comunque non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i

richiami contenuti nelle disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinqüies* del presente articolo.

3-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*ter* a 3-*quinqüies* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3-*opties*. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "da rendere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di trasmissione".»

2.21 (testo 2)

LANIECE, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

All'articolo 2, il comma 6, è sostituito dai seguenti:

6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione stessa dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la Regione Valle d'Aosta può stipulare apposita Convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella Regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni annui.

6-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 23 milioni per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:
quanto ad euro 10 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
quanto ad euro 13 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.39-bis (testo 2)

LANZILLOTTA, MUCCHETTI

All'articolo 2, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-*bis*. La definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al comma 12".

2.0.17 testo 2/1

COMAROLI

All'articolo 11, sopprimere i commi 11-bis, 11-quater, 11-quinqüies ed 11-sexies.

Consequentemente, al comma 11-septies, sostituire le parole: "4 milioni" con le parole: "1 milione".

2.0.17 testo 2/2

COMAROLI

All'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 11-*bis*, sostituire le parole: "0,5 milioni di euro" con le parole: "0,1 milioni di euro";
al comma 11-*quater*, sostituire le parole: "1 milione di euro" con le parole: "0,1 milioni di euro";

al comma 11-*quinquies*, sostituire le parole: "0,5 milioni di euro" con le parole: "0,1 milioni di euro";

al comma 11-*sexies*, sostituire le parole: "1 milione di euro" con le parole: "0,1 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 11-septies, sostituire le parole: "4 milioni" con le parole: "1,8 milioni di euro".

2.0.17 testo 2/3

COMAROLI

All'articolo 11, sopprimere i commi 11-quater e 11-quinquies.

2.0.17 testo 2/4

COMAROLI

All'articolo 1, sostituire il comma 11-septies con il seguente:

«Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse già assegnate ad ogni Comune, indicato nei rispettivi commi da 11-bis a 11-quater, a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2013.

In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 277, i Comuni indicati sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 31 dicembre 2013.»

2.0.17 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del Comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.

11-ter. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo Comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009.

11-quater. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

11-quinquies. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso.

11-sexies. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura.

11-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.»

2.0.3000/1

COMAROLI

All'articolo 2-bis aggiungere infine il seguente comma:

"La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9), del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi."

2.0.3000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma I-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122".